

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SCOTTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Nella seduta del 09/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, la società ricorrente, qualificatasi come armatore di navi sul mercato petrolifero, riferisce di aver noleggiato, nel giugno del 2015, la propria nave ad una società petrolifera italiana per un viaggio con "caricazione" in un porto russo e scarica a Malta. Riferisce altresì che l'agenzia russa incaricata della gestione dell'approdo, i cui costi sono, secondo la prassi del settore, a carico dell'armatore, richiedeva la rimessa dei fondi presso la banca russa di riferimento. La ricorrente formulava pertanto all'intermediario mercoledì 17 giugno 2015 la richiesta di eseguire il bonifico internazionale, che sarebbe stato accreditato al beneficiario il successivo 22 giugno.

Ultimata la "caricazione" venerdì 19 giugno 2015, al fine di ottenere dall'agenzia l'autorizzazione a lasciare il porto, la ricorrente chiedeva nel pomeriggio di quello stesso giorno all'intermediario la trasmissione del codice SWIFT volto ad attestare l'effettuazione del bonifico. I funzionari dell'intermediario adducevano varie ragioni per le quali non sarebbe stato possibile la trasmissione del codice SWIFT (quale l'impossibilità di ottenere risposte positive dal sistema per le limitazioni valutarie connesse all'embargo a carico di soggetti russi) che di fatto avveniva solo nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno, con

conseguente fermo della nave nel porto russo e addebito dei relativi costi per complessivi \$ 53.916,67. Al momento della trasmissione del suddetto codice, risultava chiaro peraltro come il bonifico fosse andato a buon fine già nella giornata di giovedì 18 giugno 2015. Dei costi sostenuti e asseritamente addebitati dall'agenzia russa la ricorrente chiede il ristoro all'intermediario, qualificandoli come danni causati dalla negligenza dell'intermediario stesso.

L'intermediario nelle sue controdeduzioni non contesta la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, sostenendo di avere comunque operato nel caso di specie con la massima diligenza e tempestività e rilevando come la trasmissione del codice SWIFT non costituisca oggetto di un'obbligazione nei rapporti con il cliente, trattandosi di uno "*strumento di comunicazione tra operatori qualificati*", e come la ricorrente non abbia ad ogni modo fornito prova dell'entità dei costi addebitati dall'agenzia russa e, quindi, del danno asseritamente subito, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente rilevare come la condotta tenuta nel caso di specie dall'intermediario non possa considerarsi conforme al canone della diligenza professionale con la quale il medesimo è chiamato a dare esecuzione al rapporto con il cliente. A tale riguardo, come noto e in senso conforme alla decisione ABF Collegio di Milano, n. 607/2012, "*a fronte dell'utilizzazione di procedure sempre più automatizzate e standardizzate, la banca deve osservare una diligenza di grado elevato, ovvero una diligenza professionale. Tale interpretazione, condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, conduce, dunque, a ritenere che il comportamento diligente della banca consista nel predisporre un'organizzazione intesa ad assicurare lo svolgimento degli incarichi di pagamento o di accredito in modo conforme alla specifica qualificazione professionale del banchiere. D'altro canto, dal rinvio agli obblighi del mandatario contenuto nel succitato art. 1856, primo comma, cod. civ., pare fondato desumere un principio di portata generale avente ad oggetto l'obbligo della banca di rendere edotto il cliente di ogni circostanza rilevante nello svolgimento del rapporto.*

La posizione sistematica sopra riferita implica la necessità di apprezzare la diligenza della banca anche in relazione al dovere di informare tempestivamente il cliente dell'esecuzione dell'incarico. Sarà appena il caso di ricordare al proposito che l'art. 1712, primo comma, cod. civ. obbliga il mandatario a comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato, affinché egli possa regolarsi in relazione allo stato di attuazione dell'incarico conferito, oltre che sorvegliare l'operato del gestore e controllare se l'incarico medesimo sia stato o meno correttamente eseguito.

Tale obbligo di comunicazione si estende anche al compimento di tutti gli atti esecutivi del mandato, la cui notizia possa ritenersi utile per il mandante".

Ebbene, nel caso all'esame non può dirsi che l'intermediario abbia fatto tutto quanto in suo potere per dare tempestivo riscontro dell'intervenuta effettuazione del bonifico, possibile attraverso la semplice trasmissione del codice SWIFT, atteso che la richiesta in tal senso formulata dal cliente in data 19 giugno è stata evasa solo il successivo 22 giugno, e ciò benché sia altresì emerso che la transazione era stata effettuata già in data 18 giugno.

Nonostante quanto sopra osservato e nonostante si possa concludere che la condotta della resistente non sia pienamente conforme al canone della diligenza professionale, rispetto alla quale non rileva l'argomentazione dell'intermediario per cui la trasmissione del codice SWIFT non costituirebbe oggetto di uno specifico obbligo nei rapporti con i clienti, deve invece essere accolta e condivisa l'eccezione dell'intermediario secondo cui la ricorrente non ha fornito la prova del danno di cui chiede il risarcimento, essendosi limitata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 804 del 28 gennaio 2016

ad allegare uno *Statement of facts* con la ricostruzione dei fatti ma senza l'addebito dei relativi costi, e un prospetto predisposto dalla ricorrente stessa da cui si ricava l'entità dei costi addebitati ma al quale non si può evidentemente attribuire efficacia probatoria.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI